



CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
A.S. 2024/25

TRA

l'Ente Gestore **"ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO"** - con sede legale in Padova (PD), Riviera S. Benedetto, 88 - Ente con Personalità Giuridica, Gestore dell'istituzione scolastica pubblica non statale paritaria **Scuola dell'Infanzia San Giuseppe** (P.IVA 04973560289) nella persona della Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata da SUSANNA MARIUZZO sua delegata

E

La Signora _____ nata a _____ (____)

il _____ residente a _____ (____)

Via _____ n° _____ C.F.: _____

Il Signor _____ nato a _____ (____)

il _____ residente a _____ (____)

Via _____ n° _____ C.F.: _____

in qualità di genitori/tutore del bambino/a _____ C.F. _____

[Note particolari in caso di sottoscrizione di un solo genitore: _____

_____]

PREMESSO CHE

✓ l'Ente Gestore **gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria**, come previsto nel proprio atto costitutivo e nel *Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF)*;

✓ i sopra citati Genitori/Tutore, Sig. _____ e Sig.ra _____ dichiara/dichiarano di aver presentato domanda di iscrizione per il/la loro figlio/a _____ alla classe _____ della **Scuola dell'Infanzia San Giuseppe** per l'anno scolastico **2025/2026**, obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda da parte dell'Ente Gestore, a sottoscrivere il presente *Contratto di prestazione scolastica*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L'Ente Gestore su indicato si obbliga, nei confronti dei contraenti, a fornire a favore del/la loro figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal PTOF.

INTESTATARIO DEL CONTO:

(Nome Cognome) _____

Il debitore autorizza la banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti SEPA SDD inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, può chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dopo la data di scadenza. Il debitore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante revoca dell'autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

In caso in cui l'addebito SEPA vada insoluto, la scuola ha diritto al rimborso della spesa bancaria (€ 3,00)

Art. 10) Poiché la scuola aderisce al regime previsto dall'Art. 36 bis DPR 633/72 l'Ente Gestore è dispensato dagli obblighi di fatturazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, ove non espressamente richiesto dal cliente (genitori contraenti). Per gli importi corrisposti alla scuola potrà essere emessa, in qualunque momento, certificazione dei pagamenti su richiesta dei genitori contraenti per gli usi consentiti dalla legge. Qualora invece si richieda l'emissione di ricevuta e/o quietanza, si precisa che per importi superiori a € 77,47, come stabilito dal DM 24/5/2005 si richiede l'applicazione di una marca da bollo di € 2,00 che sarà posta a carico dei genitori richiedenti.

Intestatario/a pagamenti: Padre Madre Tutore/Altro (nome e cognome/residenza/C.F.)

Art. 11) È riconosciuto all'Ente Gestore il diritto di richiedere il rispetto dei tempi dei versamenti di cui all'Art. 7, avvalendosi dell'applicazione di eventuali interessi per il ritardato pagamento calcolati sulla base del tasso di interesse legale. Nel caso di astensione prolungata dalle lezioni per cause non imputabili alla scuola (malattia, soggiorno all'estero, ecc.), è fatto obbligo ai genitori di continuare a versare le rette dovute secondo quanto stabilito al precedente Art. 7.

Art. 12) In applicazione di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento di n. 5 o più rate l'Ente Gestore potrà risolvere di diritto il presente contratto comunicando ai genitori contraenti l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Art. 13) In caso di ritiro/disdetta dell'iscrizione entro il 31 luglio di ogni anno l'Ente Gestore si avvale del diritto di trattenere integralmente la quota di iscrizione versata.

Art. 14) In caso di risoluzione del contratto e di ritiro dell'allievo oltre il termine di cui all'Art. 13, per cause non imputabili alla scuola, si riconosce all'Ente Gestore la facoltà di avvalersi del diritto di non restituire nessun importo già corrisposto alla scuola, mentre i genitori si obbligano a versare all'Ente Gestore il 30% delle rate non ancora scadute.

Art. 15) In caso di sospensione del servizio scolastico/educativo, imposta dalle autorità competenti (ad es. per emergenza sanitaria), per un periodo superiore alle due settimane nell'arco di uno stesso mese, l'Ente Gestore riconosce una riduzione parziale della retta di frequenza così calcolata:

- sospensione di 3 settimane: riduzione pari al 40% della quota mensile di retta;
- sospensione di uno o più mesi completi: riduzione pari al 60% della quota mensile di retta.

Art. 16) In applicazione di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., in caso di violazione da parte dei Genitori degli impegni contenuti nel presente contratto e/o nel Patto di Corresponsabilità e delle eventuali loro modifiche concordate tra le Parti contraenti successivamente alla sottoscrizione dello stesso, l'Ente Gestore potrà risolvere di diritto il presente contratto comunicando ai genitori contraenti l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Art. 17) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed inderogabili, si rinvia alle norme di legge in materia.

Caorle, li _____

I genitori contraenti

L'Ente Gestore

_____ e _____

Con la firma del presente documento le parti contraenti, ciascuna per quanto di sua competenza, dichiarano di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta e di approvare, specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole in esso contenute (in particolare: Art. 5 - Regolamento, Art. 6 – Verifica e piano formativo, Art. 7 – Iscrizione e retta, Art. 8 – Altre spese, Art. 9 – Modalità di pagamento, Art. 10 – Certificazione dei pagamenti, Art. 11 – Tempi e continuità dei versamenti, Art. 12 – Risoluzione per mancato pagamento, Art. 13 – Disdetta dell'iscrizione, Art. 14 -Ritiro dell'alunno, Art. 15 – Sospensione del servizio, Art. 16 – Clausola risolutiva).

I genitori contraenti

L'Ente Gestore

_____ e _____

Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, o un genitore sia irreperibile:

“Io sottoscritto/a _____, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore contraente

L'Ente Gestore
